



CITTÀ DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

Area Amministrativa – 1° Settore / 1° Servizio

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ATTI DELIBERATIVI, PROTOCOLLO,
SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI,

UFFICIO MESSI COMUNALI

Piazza Risorgimento, 1

C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299

Tel. 0425.605.600 – Fax 0425.600.977 –

Email: segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it

Lendinara, 28 novembre 2011

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

PARTE ECONOMICA ANNO 2011

(art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001)

Il contesto normativo

Alla luce delle nuove norme introdotte negli ultimi anni è importante recuperare i vincoli e le regole utili per la costruzione del Fondo per le risorse decentrate. Oltre alle disposizioni indicate dai vari contratti che non sono state modificate è necessario sommare gli effetti dati dal nuovo D.L. n. 78/2010, come convertito in legge 122 del 2010.

Siamo in presenza di una svolta molto importante effettuata dal legislatore: un ambito quale la costituzione del Fondo, sempre relegata alla contrattazione decentrata integrativa, diventa oggi definita in ambito legislativo.

Si deve inoltre ricordare che la stessa disposizione, all'art. 14, consente agli enti locali di applicare le norme dettate per le amministrazioni statali, per ridurre la consistenza del Fondo stesso.

Siamo quindi in presenza di due vincoli:

- il Fondo 2011, 2012 e 2013 non può superare il Fondo 2010;
- in caso di riduzione di dipendenti deve essere proporzionalmente ridotto;

Si deve sottolineare che non vi sono novità per ciò che riguarda la competenza alla definizione del Fondo per le risorse decentrate. Il Responsabile di Servizio ha la responsabilità della determinazione della parte stabile del Fondo, mentre la giunta è chiamata a deliberare sulla determinazione della parte variabile. Si conferma che la materia non è oggetto della contrattazione decentrata.

Il Fondo viene determinato in coerenza con il quadro normativo delineato dal legislatore nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e delle quantità previste, dall'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 ossia il rispetto del Patto di stabilità interno e il contenimento della spesa del personale in via generale. La quantificazione del Fondo tiene anche conto degli indirizzi espressi dal comma 1 e 5 dell'art 76 della Legge n. 133/2008, della dalla circolare n.1 - prot. n. 4133 - del 20.01.2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Pertanto, nell'ottica di una legittima individuazione dei propri fabbisogni finanziari, si provvede a determinare il Fondo risorse decentrate per l'esercizio 2011 nella consapevolezza delle sempre più pressanti necessità di contenimento della spesa pubblica che il legislatore nazionale gli impone ed in linea con la necessità di una potenziale erogazione di servizi più qualificati e quanto più rispondenti alle aspettative della collettività.

Le regole per la costituzione del Fondo

In data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il CCNL comparto regioni ed autonomie locali relativamente al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 e che tale CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina dell'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, al fine di offrire a tutti gli enti del comparto regioni ed autonomie locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali sia per quanto riguarda le possibili destinazioni.

All'art. 31 del richiamato CCNL è previsto, per esigenze di semplificazione e di controllo della spesa, che gli Enti del comparto determinano annualmente, con effetto dal 31 dicembre 2003 ed a valere per l'anno 2004, le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 CCNL del 1° aprile 1999), ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:

- quella che riguarda le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo, dette "risorse stabili" (art. 31, comma 2) e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono pagamenti stabili e duraturi nel tempo;
- quella che riguarda le altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica dell'eventualità e mutabilità, dette "risorse variabili" (art. 31, comma 3) che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle predette caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, gli incentivi per produttività.

Si rammenta che le suddette risorse decentrate stabili ricomprendono quelle calcolate dagli Enti nel 2003 con riferimento alla seguente disciplina:

- CCNL 1° aprile 1999, artt. 14 comma 4, 15 comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l e comma 5 per i soli effetti derivanti dall'incremento degli organici e conseguenti assunzioni di personale;
- CCNL 5 ottobre 2001, art. 4 commi 1 e 2;
- alle risorse di che trattasi si aggiunge anche l'incremento di cui all'art. 32, comma 1 (0,62% monte salari 2001) ed eventualmente, in presenza di determinate condizioni, quelli di cui ai commi 2 (0,50% monte salari 2001) e 7 (0,20% monte salari 2001) del medesimo articolo;

Al fine di procedere ad un percorso corretto per il calcolo, per evitare ingiustificati incrementi degli oneri a carico del bilancio e considerato che l'Ente ha conservato nelle risorse ex art. 15 le somme già destinate negli anni precedenti e nel 2003 a compensi di natura stabile, occorre effettuare necessariamente le decurtazioni dei seguenti valori:

- le risorse destinate a corrispondere incrementi per progressioni economiche del personale dipendente;
- le risorse destinate per la prima riclassificazione di alcune categorie di lavoratori (art. 7, comma 7, CCNL del 31 marzo 1999);
- le risorse destinate al completamento del finanziamento delle indennità di comparto per l'effetto dell'art. 33 del contratto collettivo del 22 gennaio 2004 che ha appunto istituito questo nuovo compenso e che, a partire dal 1° gennaio 2003, le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità medesima vengono prelevate dal Fondo di cui all'art. 31, comma 2.

Per ciò che concerne le suddette risorse decentrate variabili, gli Enti del comparto possono annualmente integrare le risorse decentrate con somme di carattere variabile, dando applicazione alle seguenti disposizioni contrattuali:

- CCNL del 1° aprile 1999, art. 15 comma 1, lett. d, e, k, m, n e commi 2, 4, e comma 5, per i soli effetti correlati al miglioramento e incremento dei servizi (il comma 5 potrà avere applicazione anche per gli anni futuri);
- CCNL 14 settembre 2000, art. 54, CCNL 5 ottobre 2001, art. 4 commi 3 e 4;
- art. 4, comma 1, CCNL per il comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 9 maggio 2006;
- art. 8, commi 1-2, CCNL per il comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 11 aprile 2008.

Le misure di contenimento del Fondo

Ferma restando l'attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del Fondo delle risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale, come di seguito specificato:

- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte all'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato di recente dall'art. 14, comma 7 del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;
- particolare rilievo assumono, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, (prima parte), del citato decreto che introducono un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (seconda parte);
- la norma appena citata definisce un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate, vincolate nella quantificazione determinata per il 2010 ed impone un taglio automatico delle risorse decentrate che opera a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di operare per ragioni di equilibrio di bilancio.

Criteri di applicazione delle regole di contenimento nella determinazione del Fondo

Atteso dunque che, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica disposti dalla citata disciplina di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, occorre specificare secondo quali criteri è stato costituito il Fondo in oggetto:

- la verifica del rispetto del vincolo di contenimento delle risorse decentrate nei limiti del corrispondente importo dell'anno 2010, si ritiene debba effettuarsi ponendo a confronto l'entità dei fondi relativi agli esercizi 2010 - 2011, considerati al netto delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999, costituendo queste ultime fonti di finanziamento provenienti da altre pubbliche amministrazioni (es. ISTAT) e/o da privati, il cui volume complessivo non dipende da scelte

direttamente imputabili all'Ente e che, peraltro, per le Sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti, non possono essere considerate spesa per il personale;

- che la Corte dei Conti, Sezione Lazio (delibera 46/2011), sulla questione dell'inclusione o meno della lettera k) tra le somme del "blocco" del Fondo rispetto all'anno 2010 ha specificato che non sono soggette a blocco le somme per ICI, Progettazioni interne, ecc., nonché quelle relative (lettera d) ad incentivi per attività finanziate con contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, mentre sono invece soggette a blocco le attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- che secondo la Corte dei Conti a Sezioni riunite, deliberazione n. 51/2011, rientrano invece nel limite dell'ammontare 2010 le somme relative al recupero dell'ICI, per cui, secondo i giudici contabili non tutte le somme della lettera k) sono escluse dal blocco, ma solo quelle relative ai compensi ex Merloni e per l'avvocatura interna che vanno quindi sterilizzate non includendole nel computo dell'importo 2010;
- alla stessa stregua sono da considerarsi le risorse previste all'art. 4, comma 4, CCNL 5 ottobre 2001, vale a dire le risorse derivanti dall'attuazione della disciplina di cui all'art. 43 della legge 449/1997 (contratti di sponsorizzazione, consulenze ed erogazioni di beni e servizi ecc.) e quelle che danno origine ai compensi di cui all'art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 (compensi dei professionisti legali);
- che la circolare n. 40/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo 2011 non potrà essere integrato con incrementi derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, compresa la RIA del personale cessato;
- la decurtazione dell'ammontare del Fondo in questione, da effettuarsi in proporzione alla riduzione del personale in servizio, in mancanza di espresse indicazioni ufficiali, avverrà in via provvisoria per il 2011 assumendo quale base di calcolo l'ammontare delle risorse decentrate effettivamente spendibili e non il valore complessivo (lordo) del Fondo, tenendo comunque conto della diversa tipologia di personale che incide sull'utilizzo delle due parti del Fondo;

Va poi rammentato che la Ragioneria Generale dello Stato, relativamente alle rilevazioni censuarie, con parere n. 12 del 15.04.2011, punto 3, ammette la possibilità di escludere dal computo delle spese del personale (ai fini dell'art. 1 comma 557 L. n. 296/2006 come modificato dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010) quelle relative alle operazioni censuarie, essendo interamente finanziate da risorse statali a destinazione vincolata, per cui, appare coerente non computare detti oneri (riferiti per il 2011 al 6° Censimento Generale dell'Agricoltura) ai fini del rispetto del citato art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Consistenza del Fondo

Tutto ciò premesso, le risorse che alimentano il "Fondo risorse decentrate" di questo Ente, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle suddette disposizioni contrattuali, risultano come di seguito:

CON RIFERIMENTO ALLE RISORSE DECENTRATE STABILI:	
articolo 14, comma 4, lett. m) CCNL 1° aprile 1999: riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 a prestazioni di lavoro straordinario;	1.103,00
- articolo 15, comma 1, lett. a) CCNL 1° aprile 1999: gli importi dei fondi previsti per l'esercizio 1998 dall'art. 31, comma 2, lett. b-c-d-e- CCNL 6 luglio 1995	64.358,00
- articolo 15, comma 1, lett. b) CCNL 1° aprile 1999): ricomprende le risorse aggiuntive, sempre riferite al 1998;	8.750,00
- articolo 15, comma 1, lett. g) CCNL 1° aprile 1999: le risorse destinate al pagamento del livello economico differenziato, la cui entità deve considerarsi ormai ricompresa nel Fondo della progressione orizzontale;	2.632,00
- articolo 15, comma 1, lett. h) CCNL 1° aprile 1999: le risorse destinate, prima	

dell'aprile 1999, al pagamento della ex indennità di € 774,69 al personale di ottava qualifica funzionale o apicale nell'Ente, in gran parte ricomprese nella retribuzione di posizione dei soggetti interessati;	---														
- articolo 15, comma 1, lett. j) CCNL 1° aprile 1999: l'incremento corrispondente allo 0,52% del monte salari del 1997,	10.130,00														
- articolo 15, comma 1, lett. l) CCNL 1° aprile 1999: ricomprende le quote di finanziamento del salario accessorio correlate al trasferimento di personale a seguito di avvenuti processi di decentramento e delega di funzioni;	---														
- articolo 15, comma 5, CCNL 1° aprile 1999: ricomprende le quote di finanziamento del salario accessorio correlate ad avvenuti incrementi delle dotazioni organiche cui ha fatto seguito l'effettiva assunzione di nuovo personale;	---														
- articolo 4, comma 1, CCNL 5 ottobre 2001: l'incremento corrispondente ad un importo pari all'1,1% del monte salari del 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza;	21.134,00														
- articolo 4, comma 2, CCNL 5 ottobre 2001: gli importi annui della retribuzione individuale di anzianità e degli eventuali assegni personali non riassorbibili non più corrisposti dall'Ente dal 2000, a seguito della cessazione dal servizio del personale che ne beneficiava, secondo il prospetto di seguito indicato:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNI</th> <th>- ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (Art. 4, c. 2, CCNL 05/10/2001)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000 -2006</td> <td>5.349,62 + 674,83 + 674,83 = 6.699,28</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>1.285,70</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>3.248,18</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>1.253,88</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>121,03</td> </tr> <tr> <td>TOTALI</td> <td>12.608,07</td> </tr> </tbody> </table>	ANNI	- ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (Art. 4, c. 2, CCNL 05/10/2001)	2000 -2006	5.349,62 + 674,83 + 674,83 = 6.699,28	2007	1.285,70	2008	3.248,18	2009	1.253,88	2010	121,03	TOTALI	12.608,07	12.608,07
ANNI	- ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (Art. 4, c. 2, CCNL 05/10/2001)														
2000 -2006	5.349,62 + 674,83 + 674,83 = 6.699,28														
2007	1.285,70														
2008	3.248,18														
2009	1.253,88														
2010	121,03														
TOTALI	12.608,07														
- articolo 32, comma 1, CCNL 22 gennaio 2004: l'incremento corrispondente ad un importo pari allo 0,62% del monte salari del 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza;	9.797,14														
- articolo 32, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004: verificata la sussistenza di un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 39%, l'incremento corrispondente ad un importo pari allo 0,50% del monte salari del 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza;	7.900,92														
- l'articolo 32, comma 7, C.C.N.L. 22 gennaio 2004: incremento delle risorse di una quota pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, da destinare specificatamente al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità);	3.160,37														
- l'articolo 34 comma 4, C.C.N.L. 22 gennaio 2004: differenza progressione economica personale cessato 2003/2004 – 4.644,90 differenza progressione economica personale cessato 2005 – 1.245,70 differenza progressione economica personale cessato 2007 – 2.404,38 differenza progressione economica personale cessato 2008 – 2.528,46 differenza progressione economica personale cessato 2009 – 4.413,84 differenza progressione economica personale cessato 2010 – 141,05	15.378,33														
- articolo 4, comma 1, CCNL 9 maggio 2006: verificata la sussistenza di un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%, l'incremento corrispondente ad un importo pari allo 0,5% del monte salari del 2003 (1.716.743), esclusa la quota relativa alla dirigenza;	8.583,72														
- articolo 8, comma 7, CCNL 11 aprile 2008: integrazione delle risorse del 0,60% del monte salari del 2005 (1.728.576), esclusa la quota relativa alla dirigenza	10.371,46														
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI	175.907,01														

La somma complessiva calcolata prendendo a riferimento le sopracitate clausole contrattuali costituisce l'importo complessivo delle **risorse decentrate stabili**, pari a € **175.907,01**; quindi,

come innanzi ampiamente argomentato, al fine di individuare l'importo di risorse stabili effettivamente spendibili da parte dell'Ente, occorre decurtare le risorse decentrate stabili dei valori riferiti a oneri che si sono stabilmente consolidati a seguito dell'applicazione delle regole contrattuali che hanno comportato un utilizzo della medesima tipologia di risorse (stabili) quali:

a.1 - risorse stabili destinate a corrispondere incrementi per progressioni economiche orizzontali del personale dipendente,	128.425,67
a.2 - risorse destinate all'integrazione del finanziamento delle indennità di comparto a favore del personale dipendente.	30.130,39
a.3 - indennità educatrici asilo nido art. 6 CCNL 5 ottobre 2001	2.045,16
TOTALE	160.601,22

Dalla differenza dei due totali sopra indicati deriva che il **Fondo risorse decentrate stabili** risulta pari a € **15.305,79=**, il quale dovrà essere ridotto dell'importo di cui all'art. 9, comma 2-bis, seconda parte, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come oltre specificato;

Per quanto riguarda i valori delle risorse decentrate variabili, essi trovano specifico riscontro nella tabella di seguito indicata:

CON RIFERIMENTO ALLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI:		
- articolo 15, comma 1, lett. e) CCNL 1° aprile 1999: economie derivanti dalla trasformazione posti part-time		---
- articolo 15, comma 1, lett. k) CCNL 1° aprile 1999: le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni del personale, quali quelle di cui all'art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 (compensi spettanti ai tecnici per premiare la progettazione),		24.316,62
Incentivo alla progettazione art. 92 del d.lgs. n. 163/2006	3.622,87	
Fondo redazione strumenti urban./comm.	2.500,00	
Condono edilizio - L. n. 326/2003	0,00	
Progetto recupero I.C.I.	3.000,00	
Contributo Istat 5° Censimento Generale Agricoltura (v. com.ni Istat)	15.193,75	
- articolo 15, comma 1, lett. m) CCNL 1° aprile 1999: i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario;		---
- articolo 15, commi 2-4 CCNL 1° aprile 1999: l'incremento sino all'1,2% del monte salari del 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 4 del medesimo articolo;		23.377,00
- articolo 15, comma 5 CCNL 1° aprile 1999		24.164,57
Progetto Comando Polizia Locale	8.164,57	
Progetti 2011 approvati con delibere di G.C. n. 165/2010 e n. 29/2011	14.800,00	
Progetto attività convenzionata P.L. Lendinara-Lusia	1.200,00	
- articolo 8 comma 3 CCNL 11 aprile 2008: non previsto anno 2009		71.858,19
TOTALE al netto delle risorse articolo 15, comma 1, lett. k) CCNL 1° aprile 1999		47.541,57

Va dato atto, pertanto, che in attuazione delle suddette disposizioni contrattuali, il **Fondo risorse decentrate concretamente utilizzabili esercizio 2011** risulta pari a € **87.163,98=** (15.305,79 [parte stabile] + 71.858,19 [parte variabile]) di cui € **65.847,36=** al netto delle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 (escluse risorse Progetto recupero I.C.I.) ed è quindi inferiore al Fondo risorse decentrate effettivamente utilizzate relativamente all'esercizio 2010, pari a € 72.711,00=, al netto delle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 (escluse risorse Progetto recupero I.C.I.).

Va dato atto poi che l'importo complessivo delle risorse che costituiscono il Fondo 2011 (al lordo delle voci di utilizzo della parte stabile medesimo) corrisponde al valore del Fondo 2010 (al lordo delle voci di utilizzo della parte stabile del medesimo).

Decurtazione automatica del Fondo per cessazioni dal servizio

Sul punto va richiamata la disciplina di cui al citato art. 9, comma 2-bis, seconda parte, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 ed in relazione a quanto disposto con nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 22 febbraio 2010, decurtare le risorse decentrate di un importo proporzionale al personale dipendente, esclusa la dirigenza, cessato dal servizio dal 1° gennaio 2011.

Nel caso specifico, detto importo, in applicazione in via provvisoria del criterio sopra indicato, scaturisce dal prodotto tra il fattore base di riduzione del Fondo risorse decentrate (vale a dire l'importo delle risorse decentrate stabili effettivamente spendibili relative all'esercizio 2010, rapportato al valore medio dei presenti nel medesimo esercizio, intendendosi per valore medio la media aritmetica dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 31 dicembre, compreso il personale che svolge funzioni dirigenziali (titolari di posizione organizzativa e alte professionalità) ma solo relativamente alla decurtazione della parte stabile del Fondo ed il fattore differenziale di riduzione del Fondo risorse decentrate, vale a dire la differenza algebrica tra il numero di dipendenti cessati e quelli assunti nell'esercizio 2011.

Quanto sopra trova specifico riscontro nelle tabelle di seguito indicate:

Fondo parte stabile

dipendenti che beneficiano del Fondo parte stabile	2010	2011
Numero al 01/01	63	63
Numero al 31/12	63	60
Valore medio dipendenti di ruolo in servizio	63	61,5
Variazione % rispetto al 2010 - % di riduzione	100	97,62 - 2,38 (a)
Ammontare del Fondo parte stabile 2010	22.169,43	15.305,79= (b)
decurtazione art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 = [(a x b)/100]		364,28
Fondo parte stabile 2011 concretamente spendibile		14.941,51

E' stato poi stabilito che, relativamente alla determinazione della decurtazione da apportare al Fondo parte variabile, nel calcolo del numero medio di dipendenti in servizio saranno considerate solo le cessazioni del personale non titolare di posizione organizzativa o alte professionalità, poiché solo a tale personale possono essere erogate le risorse della parte variabile del Fondo;

Fondo parte variabile

dipendenti che beneficiano del Fondo parte variabile	2010	2011
Numero al 01/01	52	52
Numero al 31/12	52	51
Valore medio dipendenti di ruolo in servizio	52	51,5
Variazione % rispetto al 2010 - % di riduzione	100	99,00 - 1,00 (a)
Ammontare del Fondo parte stabile 2010 (netto lett. k)	47.541,57	47.541,57 (b)
decurtazione art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 = [(a x b)/100]		475,41
Fondo parte variabile 2011 concretamente spendibile		47.066,16

Riassumendo il vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), al netto delle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999, si dà atto che il Fondo 2011 è stato ridotto di una misura, pari a € **839,69=**, proporzionale alla riduzione del personale cessato dal servizio, tenendo conto che il personale titolare di posizione organizzativa o al quale sono state riconosciute le alte professionalità usufruisce della sola parte stabile del Fondo;

Conclusioni

Il Fondo delle risorse decentrate 2011 effettivamente spendibili è pari a € 62.007,67=, che trova copertura nel cap. n. 2560 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2011, il cui importo al netto delle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 escluse le risorse del Progetto recupero I.C.I. (€ 3.000), pari a € 65.007,67=, risulta:

- a) inferiore a quello effettivamente spendibile del passato esercizio finanziario;
- b) in linea con il citato vincolo di finanza pubblica previsto all'art. 1, comma 557, legge 296/2006 e ss.mm.ii.;
- c) b) compatibile con l'ulteriore vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010)

In definitiva, il "Fondo risorse decentrate" di cui all'art. 31 CCNL 22 gennaio 2004, risulta così riassunto:

FONDO RISORSE DECENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 (ART. 31 CCNL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI DEL 22 GENNAIO 2004)	
RISORSE DECENTRATE STABILI	
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI (A)	175.907,01
RIDUZIONI RISORSE DECENTRATE STABILI	
TOTALE RIDUZIONI RISORSE DECENTRATE STABILI (B)	160.965,50
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI SPENDIBILI (C) = (A - B)	14.941,51
RISORSE DECENTRATE VARIABILI	
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI (D)	71.858,19
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI AL NETTO ART. 15, COMMA 1, LETT. K CCNL 01/04/1999	47.541,57
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI SPENDIBILI AL NETTO ART. 15, COMMA 1, LETT. K CCNL 01/04/1999 ED ART. 9, COMMA 2 BIS, SECONDA PARTE, L. n. 122/2010 (E)	47.066,16
TOTALE RISORSE DECENTRATE (E) = (C + D)	87.163,98
TOTALE RISORSE DECENTRATE AL NETTO Art. 15, comma 1, Lett. K CCNL 01/04/1999 ed Art. 9, comma 2 bis, seconda parte, L. n. 122/2010 (C + E)	62.007,67

Il Responsabile del Servizio
Buson Dott. Dante